

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

Il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale (di seguito Garante nazionale) con sede in Roma in via di San Francesco di Sales 34, nella persona del Presidente Mauro Palma **

Il Garante regionale dei diritti delle persone sottoposte a limitazioni della libertà personale della Regione Puglia (di seguito Garante regionale) con sede in Bari alla via Gentile 52, nella persona del Garante Piero Rossi

e

la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari (di seguito Procura della Repubblica), nella persona del Procuratore della Repubblica Roberto Rossi.

VISTO l'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, recante "*Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria*", convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2014, n. 10 e successive modificazioni, che ha istituito il Garante nazionale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2019, n. 89 recante il Regolamento concernente la determinazione della struttura e della composizione dell'Ufficio posto alle dipendenze del Garante;

VISTA la lettera diplomatica 25 aprile 2014 della Rappresentanza permanente d'Italia presso le Nazioni unite, nella quale designa il Garante nazionale quale *National preventive mechanism* (NPM) ai sensi dell'articolo 4 del Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (OPCAT), adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con risoluzione n. 57/199 del 18 dicembre 2002 e ratificato dall'Italia con legge 9 novembre 2012 n.195, con tutti i poteri e le prerogative che quest'ultimo prevede per tali Meccanismi. Tale designazione è stata inserita in norma primaria con decreto-legge 21 ottobre 2020 n. 130 convertito in legge 18 dicembre 2020 n. 173;

VISTA la Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD), adottata a New York il 13 dicembre 2006, ratificata dall'Italia con legge 3 marzo 2009 n. 18, il cui Comitato di controllo, nelle Osservazioni conclusive (CRPD/C/ITA/CO/1) pubblicate il 5 ottobre 2016, ha riconosciuto il ruolo del Garante nazionale rispetto alle questioni di competenza della CRPD, raccomandando all'Italia che il suo meccanismo nazionale di prevenzione visiti immediatamente e riferisca sulla situazione degli istituti psichiatrici o di altre strutture residenziali per persone con disabilità, in particolare quelle con disabilità intellettiva e/o psicosociale;

VISTO il decreto-legge 21 ottobre 2020 n. 130 convertito in legge 18 dicembre 2020 n. 173 che ha conferito al Garante nazionale il potere di delegare temporaneamente determinati suoi poteri ai Garanti territoriali;

CONSIDERATO che in forza delle indicate disposizioni normative, nazionali e sovranazionali, il Garante nazionale esercita il proprio mandato su tutti i luoghi e le situazioni di privazione della libertà, di diritto e di fatto, ai sensi dell'articolo 4 OPCAT richiamato espressamente dall'articolo 7 comma 1-bis del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2014, n. 10, compresi i luoghi in cui accedono, transitano o sono trattenuti i cittadini di Paesi terzi il cui ingresso nel territorio italiano è irregolare, le strutture socio-sanitarie per persone con

limitata autonomia o soggette a restrizioni della libertà o in cui sono ricoverate persone sottoposte a trattamenti sanitari obbligatori;

CONSIDERATO che con l'articolo 31 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 è stato istituito, presso il Consiglio regionale, l'Ufficio del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, nell'ambito del territorio della Regione Puglia, al fine di contribuire a garantire, in conformità ai principi fondamentali della Costituzione e nell'ambito delle competenze regionali, i diritti delle persone presenti negli istituti penitenziari, negli istituti penali per minori, nei centri di prima accoglienza e nei centri di assistenza temporanea per stranieri e nelle strutture sanitarie;

CONSIDERATO che nel territorio della Regione Puglia sono stati istituiti e designati i Garanti territoriali della Provincia di Brindisi e dei Comuni di Lecce e Trani (che operano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, in sinergia e coordinamento con l'azione del Garante regionale e, attraverso quest'ultimo, in connessione con l'azione del Garante nazionale, nello spirito della creazione di una rete territoriale sempre più ramificata e di prossimità, al fine di perseguire la migliore tutela dei diritti delle persone sottoposte a restrizioni della libertà;

CONSIDERATO che al momento è stato istituito e non ancora designato il Garante del Comune di Taranto e sono in fase di istituzione i Garanti della Città metropolitana, nelle altre Province e degli altri Comuni capoluogo di Provincia;

PRESO ATTO altresì che il Garante nazionale – nell'ambito del suo mandato di monitoraggio delle strutture ove le persone migranti sono private *de iure o de facto* della libertà, al fine di innalzare il livello di tutela dei diritti di tali persone attraverso il rafforzamento dell'azione di visita e di analisi di tali luoghi e, contemporaneamente, al fine di potenziare la cooperazione con la rete dei Garanti territoriali a cui l'ordinamento attribuisce un autonomo, seppur diverso, potere di accesso – prevede di realizzare, in base a un programma concordato, il monitoraggio delle strutture, presenti sul territorio di competenza del Garante regionale della Puglia, delegando tale funzione, di volta in volta, al Garante regionale;

CONSIDERATO che il Garante nazionale, il Garante regionale e la Procura della Repubblica di Bari intendono istituire rapporti di reciproca collaborazione nella prospettiva e nell'interesse comune di tutelare i diritti fondamentali delle persone soggette a privazione o limitazione della libertà, di diritto o di fatto, e di prevenire atti di violazione di tali diritti;

il Garante nazionale, il Garante regionale e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari

CONVENGONO

quanto segue:

Articolo I *Finalità*

Con il presente Protocollo d'Intesa il Garante nazionale, il Garante regionale e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, si impegnano, nel rispetto delle reciproche autonomie istituzionali, a realizzare azioni di comune collaborazione volte alla tutela dei diritti delle persone soggette a privazione o a limitazione della libertà personale, a prevenire e a perseguire atti di violazione

di detti diritti, a promuovere e accrescere i fondamenti culturali dell'esecuzione della pena aderente al dettato costituzionale e del rispetto dei diritti umani in ogni situazione di restrizione della libertà personale.

Articolo II

Oggetto

Il presente Protocollo d'Intesa individua quali aree di operatività tutti i luoghi di detenzione e di custodia, anche di natura amministrativa, i luoghi in cui accedono, transitano o sono trattenuti i cittadini di Paesi terzi il cui ingresso nel territorio nazionale è irregolare, le strutture socio-sanitarie in cui sono ricoverate persone con limitata autonomia o soggette a restrizioni della libertà, tra cui quelle sottoposte a trattamenti sanitari obbligatori, ogni luogo in cui la libertà personale è limitata *de facto* dall'autorità pubblica.

L'ambito territoriale di operatività è corrispondente al circondario del Tribunale di Bari.

Articolo III

Modalità della collaborazione

L'attuazione della presente intesa prevede:

- lo scambio reciproco e riservato di informazioni, compatibilmente con gli obblighi di riservatezza, sulle segnalazioni di violazioni di diritti delle persone sottoposte a privazione o limitazione della libertà personale e sulle condizioni di vita negli istituti penitenziari e negli altri luoghi di privazione o restrizione della libertà personale indicati all'articolo II;
- lo scambio - nel rispetto dei rispettivi obblighi di riservatezza - di informazioni in ordine ai casi esaminati e trattati dal Garante nazionale e dal Garante regionale ai sensi dell'articolo 35 o.p., compresi nell'ambito territoriale di competenza definito all'articolo II;
- la predisposizione di programmi di informazione e formazione comuni sui temi dell'esecuzione della pena e del rispetto dei diritti umani in ogni situazione di restrizione della libertà personale;
- l'invio alla Procura della Repubblica, per conoscenza e prima della pubblicazione, dei Rapporti e delle raccomandazioni del Garante nazionale sulle visite istituzionali condotte nei luoghi compresi nell'ambito territoriale di competenza definito all'articolo II.
- la possibilità di effettuare visite congiunte nei luoghi di privazione della libertà del territorio di competenza, quando ritenuto necessario.

Articolo IV

Impegni delle parti

Al fine della migliore e concreta attuazione della collaborazione oggetto della presente intesa, il Garante nazionale e la Procura della Repubblica di Bari si impegnano a tenere riunioni con cadenza almeno bimestrale per valutare i temi e le questioni oggetto del presente protocollo e organizzare le attività operative in attuazione dello stesso.

Alle riunioni partecipano il Coordinatore del Gruppo di lavoro specializzato intersezionale, il componente del Collegio del Garante nazionale designato per seguire l'attuazione del Protocollo d'intesa con il Garante regionale, il Garante regionale che può anche essere delegato dal Garante nazionale a presenziare in sua vece e eventuali altri soggetti invitati di comune accordo.

Articolo V

Riservatezza

Le Parti che sottoscrivono il presente Protocollo riconoscono e preservano il carattere riservato delle informazioni, dei dati e della documentazione che reciprocamente si trasmetteranno in esecuzione dell'attività di collaborazione oggetto d'intesa.

Articolo VI

Durata

Il presente Protocollo decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha durata triennale.

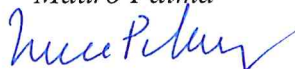
Può essere rinnovato, con apposito atto, previa esplicita approvazione delle Parti che lo sottoscrivono.

Bari,

Il Garante Nazionale dei diritti
delle persone private della
libertà personale

Il Presidente

Mauro Palma



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Bari

Il Procuratore della

Repubblica

Roberto Rossi



Il Garante Regionale dei
diritti delle persone
sottoposte a limitazioni della
libertà personale

Piero Rossi
